

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
RIVA: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (1492) . . . . .	1437
PRESIDENTE . . . . .	1437, 1438
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1437
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1438
TURNATURI: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221 sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali. (1352). . . . .	1438
PRESIDENTE . . . . .	1438, 1439
ROMANO, <i>Relatore</i> . . . . .	1438
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1439
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1439

**La seduta comincia alle 9.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Riva: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. (1492).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riva: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ».

Data l'assenza del relatore designato, onorevole Longoni, prego l'onorevole Gennai Tonietti Erisia di svolgere la relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, accetto di buon grado l'incarico datomi dal Presidente e, per quanto mi sarà possibile, cercherò di illustrare, brevemente, la proposta di legge sottoposta al nostro esame. Del resto, il mio compito è assai facilitato dalla chiara esposizione fatta, testé, in sede referente, dal collega Cavallaro, in ordine ad un provvedimento affine a quello che noi dobbiamo, ora, esaminare. In sostanza, si tratta di concedere all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti la parificazione, nell'esenzione fiscale, con tutti quegli enti (elencati nella relazione che accompagna il provvedimento) che hanno finalità analoghe a quelle perseguite dalla suddetta associazione, estendendo ad essa tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1957

Dati gli scopi altamente sociali dell'ente e dato, soprattutto, il fondamento equitativo, su cui si basa la proposta dell'onorevole Riva, esprimo senz'altro parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo nel dichiarare il suo parere favorevole, propone di aggiungere ai due commi dell'articolo unico il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per le finanze:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959 ».

(*È approvato*).

Do lettura della nuova formulazione dell'articolo unico:

« Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959 ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali. (1352).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Turnaturi: « Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali ».

L'onorevole Romano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Turnaturi riguarda la modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali.

Con la legge 22 dicembre 1952, n. 3595, proposta alla Camera dai deputati Pieraccini e Lizzadri, ai dipendenti pensionati dalle cessate Aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, venne concessa la riliquidazione prevista dalla già citata legge 29 aprile 1949, n. 221. Dai benefici della predetta legge furono espressamente esclusi quegli impiegati che, pur essendo passati dalla gestione statale del dazio consumo delle predette città ai rispettivi comuni, si erano iscritti alla Cassa di previdenza fra gli impiegati degli Enti locali. L'onorevole Turnaturi si propone, ora, di colmare la disparità che l'esclusione ha comportato, disparità che si risolve nel fatto

che pensionati, che ebbero lo stesso trattamento giuridico fino al momento del loro collocamento in pensione, hanno, oggi, dopo la entrata in vigore della legge 22 dicembre 1952, n. 3595, una diversità di trattamento a danno di coloro che, a suo tempo, provvidero ad iscriversi agli istituti di previdenza.

Si tratta, in sostanza, di porre rimedio ad una vera e propria omissione, in cui si è incorso nell'esame della precedente proposta di legge n. 2280 e di riparare ad una sperequazione che, per effetto di quella omissione, si è determinata tra i pensionati della stessa categoria.

Pertanto, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha già espresso il suo parere favorevole, in altra sede, nei riguardi di questa proposta di legge. Nel confermare tale parere e al fine di evitare il sorgere di questioni relative all'assunzione degli oneri derivanti dalla riliquidazione prevista dall'articolo 1, il Governo è del parere che occorra inserire un articolo aggiuntivo (che mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli), tendente a regolare la ripartizione della nuova assunzione di oneri tra gli enti, che attualmente sostengono la spesa delle singole quote.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Ai dipendenti pensionati delle cessate Aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, i quali, dopo il 1° gennaio 1925, si iscrissero alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, è concessa la liquidazione prevista dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, secondo quanto previsto per gli altri impiegati non iscritti alla predetta Cassa, con la legge 22 dicembre 1952, n. 3595 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Le pensioni risultanti dalla riliquidazione prevista dal precedente articolo e dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, sono ripartite tra gli enti che sostengono la spesa delle singole

quote, nella stessa proporzione risultante dalla liquidazione originaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione delle proposte di legge:

RIVA. « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (1492):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

TURNATURI: « Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali » (1352):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1957

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Assennato, Berloff, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Facchin, Faletta, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Martinelli, Matteotti Giancarlo, Merizzi, Napolitano Giorgio, Pieraccini, Raffaelli, Romano,

Ronza, Roselli, Rosini, Turnaturi, Valsecchi e Walter.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI